



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 97 del 10 marzo 2022.

“Variazioni di bilancio in via amministrativa in regime di esercizio provvisorio. Applicazione al bilancio di previsione di nuove entrate”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022' ed, in particolare, l'articolo 1 che dispone: 'Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2022 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2021-2023, di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge regionale';

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 1612 del 2 marzo 2022 di trasmissione del promemoria del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 19279 del 28 febbraio 2022 recante: 'Variazioni di bilancio in via amministrativa in regime di esercizio provvisorio. Applicazione al bilancio di previsione di nuove entrate';

CONSIDERATO che nel predetto promemoria prot. n. 19279/2022 la Ragioneria generale della Regione, preliminarmente, dopo avere ricordato che in regime di esercizio provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 43 e del punto 8, 'Esercizio provvisorio e gestione provvisoria', dell'allegato 4/2 del citato decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii., che, tra l'altro, contemplano espressamente alcune tipologie di variazioni al bilancio di previsione operabili in via amministrativa, elencate nella nota di che trattasi, rappresenta che: pervengono numerose richieste di variazioni di bilancio per iscrivere nuove spese da effettuare mediante l'applicazione di nuove entrate afferenti risorse extraregionali, fattispecie non ricompresa espressamente tra quelle previste dalla predetta normativa; il punto 8.4 del predetto allegato 4/2 prevede che 'Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

somma urgenza. In tali casi è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.'; il punto 8.11 dello stesso allegato 4/2 stabilisce 'Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.'; in tale quadro normativo, si è provveduto sistematicamente alle variazioni di bilancio richieste ove l'Amministrazione richiedente abbia evidenziato l'esistenza dei predetti presupposti richiesti dalla legge, paventato danno per l'Ente o somma urgenza, non potendo autonomamente discernere o dedurre l'esistenza dei predetti presupposti essenziali;

CONSIDERATO che nel promemoria in argomento prot. n. 19279/2022 la Ragioneria generale della Regione, atteso che in numerose istanze di variazioni di bilancio non è stato evidenziato che la spesa da effettuare rientri tra gli 'altri interventi di somma urgenza', rappresenta la necessità di attivare ogni utile iniziativa ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che le somme da iscrivere in bilancio afferiscono a interventi extraregionali;

CONSIDERATO che con la parimenti citata nota prot. n. 1612/2022 l'Assessore regionale per l'economia propone, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n.10/2000, nonché in coerenza con il principio costituzionale del 'buon andamento della pubblica amministrazione', di ritenere applicabile il disposto normativo di cui al citato punto 8.11 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, alle variazioni di bilancio necessarie ad iscrivere nuove spese effettuate nell'esercizio in corso mediante applicazione di nuove entrate afferenti a risorse extraregionali;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna dalla quale emerge la necessità di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

prevedere anche il 'danno all'immagine' tra i requisiti da contemplare per le variazioni di bilancio richieste di che trattasi;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di ritenere applicabile il disposto normativo di cui al punto 8.11 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, alle variazioni di bilancio necessarie ad iscrivere nuove spese effettuate nell'esercizio in corso mediante applicazione di nuove entrate afferenti a risorse extraregionali, in conformità alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 1612 del 2 marzo 2022, e relativo promemoria del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 19279 del 28 febbraio 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, nonché di prevedere anche il 'danno all'immagine' tra i requisiti da contemplare per le variazioni di bilancio richieste di che trattasi.

Il Segretario

BUONISI

Il Vicepresidente

ARMAO

AM

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
—
L'Assessore

Palermo, 02 MAR 2022

N° prot.

1612

Oggetto: Variazioni di bilancio in via amministrativa in regime di esercizio provvisorio - applicazione al Bilancio di previsione di nuove entrate. le Disposizioni dell'articolo 43 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Alla Segreteria di Giunta regionale

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Al Dipartimento Regionale del Bilancio e del
Tesoro – Ragioneria generale della Regione

Al fine di inserire l'argomento in oggetto all'Ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta di Governo, si trasmette il promemoria prot. 19279 del 28 febbraio 2022, del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della Regione, quale proposta formale dell'Ufficio, inerente alle variazioni di bilancio necessarie ad iscrivere nuove spese da effettuare nell'esercizio in corso mediante applicazione di nuove entrate afferenti a risorse extraregionali.

Al riguardo, considerato che il punto 8.11 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.”* si propone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo, comma 1, lett a), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di ritenere applicabile il predetto disposto normativo alle variazioni di bilancio necessarie ad iscrivere nuove spese da effettuare nell'esercizio in corso mediante applicazione di nuove entrate afferenti a risorse extraregionali.

Quanto sopra anche in coerenza con il principio costituzionale del *“buon andamento della pubblica amministrazione”* sancito dall'art. 97 della Costituzione.

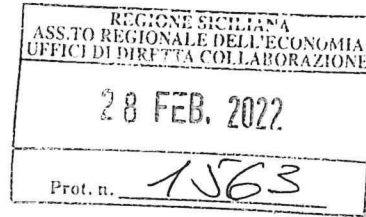
Gaetano Amato

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
S.02 "Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio
della spesa dell'Amministrazione regionale"
e-mail: servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it



P.F. 645 del 28/2/2022 *nk*

Prot. n. 19249 /

Palermo, 28 FEB 2022

All'Assessore regionale all'Economia
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Variazioni di bilancio in via amministrativa in regime di esercizio provvisorio – applicazione al Bilancio di previsione di nuove entrate.

PROMEMORIA

Con la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 è stato autorizzato, per la durata di quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione con riferimento agli stanziamenti dell'anno 2022 dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

In regime di esercizio provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 43 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; dette disposizioni, tra l'altro, contemplano espressamente alcune tipologie di variazioni al bilancio di previsione operabili in via amministrativa:

- applicazione dell'avanzo per iscrizione somme già incassate in anni precedenti e per riproduzione di economie;
- variazioni per spese obbligatorie;
- variazioni per somma urgenza;
- variazioni compensative fra Missioni e Programmi per spese di personale, conseguenti a trasferimenti;
- variazioni compensative di spesa all'interno dello stesso Programma tra macroaggregati diversi e variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, anche con l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative di entrata all'interno della stessa Tipologia e/o della stessa Categoria, anche con l'istituzione di nuovi capitoli;
- istituzione di capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero nell'ambito di Tipologie con stanziamenti;
- istituzione di Tipologie di entrata laddove non sono richiesti stanziamenti.

*Cassaro
S. Maria
Cotroneo*

In tale contesto normativo, nell'attuale regime di esercizio provvisorio pervengono alla Scrivente numerose richieste di variazioni di bilancio per iscrivere nuove spese da effettuare nell'esercizio in corso mediante applicazione di nuove entrate afferenti risorse extraregionali: tale fattispecie di variazioni di bilancio non è ricompresa tra quelle previste dalla normativa, come testé elencate.

La discrasia normativa viene autorevolmente confermata dall'attività della Commissione ARCONET, che ha recentemente apprezzato una proposta legislativa che consente anche alle regioni di iscrivere in bilancio nuove entrate extraregionali accertate, anche in regime di esercizio provvisorio, per gli esercizi 2021-2026.

In tali casi soccorre in particolare il disposto di cui al punto 8.4 del citato allegato 4/2, ove si tratti di *lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza*.

Si riporta il citato punto 8.4 *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e ... quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore."*

Al riguardo, emerge una distonia del dettato normativo, laddove per le nuove entrate accertate nell'esercizio le variazioni di bilancio possono essere effettuate solo nei casi di somma urgenza, mentre il successivo punto 8.11 del medesimo allegato 4/2 consente di iscrivere spese finanziate mediante applicazione dell'avanzo presunto.

Si riporta anche il testo del punto 8.11 *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente."*

In tale quadro normativo, questa Ragioneria generale ha provveduto sistematicamente alle variazioni di bilancio richieste ove l'Amministrazione richiedente abbia evidenziato l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge: paventato danno per l'Ente (punto 8.11 per l'applicazione dell'avanzo presunto) o somma urgenza (punto 8.4 per nuove entrate extraregionali accertate), non potendo autonomamente discernere o dedurre l'esistenza dei predetti presupposti essenziali.

Rimane la criticità per la quale per le entrate extraregionali accertate nell'esercizio finanziario 2022 è previsto che non possano essere iscritte in bilancio con atto amministrativo se non nei casi di somma urgenza, considerando che gli *altri interventi di somma urgenza* possono essere soltanto individuati dalla competente Amministrazione che gestisce la spesa.

Quindi, in atto numerose istanze di variazioni di bilancio non possono essere accolte in quanto non è stato evidenziato che la spesa da effettuare rientri tra gli *altri interventi di somma urgenza*.

Tanto si rappresenta affinché la S.V., qualora lo ritenga, possa attivare ogni utile iniziativa ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10/2000 e s.m.i., tenuto conto che le somme da iscrivere in bilancio afferiscono a interventi extraregionali e che pertanto occorre opportunamente declinare gli *altri interventi di somma urgenza*, considerate le previsioni asimmetriche dei punti 8.4 e 8.11 dell'all. 4/2, sopra riportati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luciano Calandra

I FUNZIONARI DIRETTIVI

Rosalba Cataldo

Davide Marino



IL RAGIONIERE GENERALE

Avv. Ignazio Tozzo